



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE



CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE

SERVIZIO TERRITORIALE
ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE ORISTANO

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE (P.C.C.)

ART. 54, R.D.L. N° 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923

EUCALIPTETO "PABARILE"

PIANI DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Oristano lì 21 dicembre 2017

Il Funzionario Incaricato

SIMONA PALLANZA

Oristano lì 21 dicembre 2017

Il Direttore del Servizio

MARIA PIERA GIANNASI



Oristano, 24 OTT. 1988

IL CAPO DELL'ISPettorato
RIPARTIMENTALE REGGENTE
(Maggiore Dr. Villiam)

Alber

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISPettorato RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
ORISTANO

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORISTANO, SOTTOPOSTI A SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE A CURA E SPESE DELLO STATO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

VISTO: - L'art. 17 R.D. 13.2.1933 n° 215;

VISTA: - La Legge 10.8.1950 n° 646;

VISTO: - L'art. N° 3 della Legge 22.3.1952 n° 166;

VISTO: - L'art. 54 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, in

base al quale il proprietario dei terreni

rinsaldati e rimboschiti deve compiere le

operazioni di governo boschivo in conformi-

tà di un piano di coltura e conservazione;

VISTO: - Il verbale di collaudo generale in data tre

dici novembre millenovecentottantacinque

sottoscritto dal Capo Ispettorato Riparti-

mentale delle Foreste di Oristano Madau Dr.

Paolo;

ACCERTATO: ... che i terreni oggetto del presente pia-

no di coltura e conservazione sono ubi-

cati tutti in Comune di Oristano "Sili"

Oristano, 24 OTT. 1985

IL CAPO DELL'ISPettorato
RIPARTIMENTALE REGGENIE
(Vagnoni Dr. William)

e distinti nel modo seguente:

ORISTANO "Sili"	F. 13	Mapp. 2/P1	Ha. 54.22.45
"	"	F. 13 Mapp. 3	Ha. 11.19.64
"	"	F. 13 Mapp. 4	Ha. 15.67.95
"	"	F. 13 Mapp. 5/P1	Ha. 20.93.20
"	"	F. 13 Mapp. 6/P1	Ha. 12.85.85
"	"	F. 13 Mapp. 7/P1	Ha. 22.50.05
"	"	F. 13 Mapp. 8/P1	Ha. 5.60.70
"	"	F. 29 Mapp. 1/P1	Ha. 60.48.40
T O T A L E . .			Ha. <u>203.48.20</u>

CONSIDERATO: - che i terreni suddetti si trovano alla riconsegna nel seguente stato di coltura: . . .

A) Bosco adulto di Eucaliptus di diverse varietà, in buono stato di sviluppo, prossimo al 1° taglio da effettuarsi nell'annata silvana 1986/87;

B) Giovane rimboschimento di Eucaliptus, impiantato nell'annata silvana 1983/84, assoggettato alle cure colturali, necessita di eventuali risarcimenti ed ulteriori cure colturali e di allevamento che verranno effettuati nelle annate silvane 1985/86 e 1986/87 dall'Ispettorato Forestale di

Oristano;

C) Piccola superficie rimboschita con

Pino Radiata, Pino d'Aleppo e Pino Do

mestico, in buono stato vegetativo.

A norma delle disposizioni contenute nel R.D.L. 30
dicembre 1923 n° 3267 e del suo regolamento approva-
to con R.D. 16.5.1926 n° 1126 e successive variazio-
ni ed integrazioni si prescrivono le seguenti norme:

ART. 1

Nei terreni rimboschiti non sarà mai permessa la col-
tura agraria, la trasformazione dei terreni saldi in
terreni soggetti a periodica lavorazione sono subor-
dinate ad autorizzazione della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura o da chi essa
in applicazione della Legge 13.4.1983 n° 122.

Quest'ultima su conforme parere dell'Ispettorato Ri-
partimentale delle Foreste prescriverà le modalità
di governo e di utilizzazione dei cespugli aventi
funzione protettiva e l'esercizio del pascolo.

ART. 2

E' vietata l'introduzione nella compagine del bosco,
senza preliminare autorizzazione dell'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste, di specie arboree di-
verse da quelle costituenti il soprassuolo legnoso
restituito.

Oristano, 24 OTT. 1988

IL CAPO DELL'ISPettorato
RIPARTIMENTALE REGGENTE

(Ing. Dr. William)

Nel sottobosco sono pure vietate le lavorazioni
anche superficiali, la raccolta delle strame, la in-
troduzione di colture ivi comprese le orticole e le
floreali.

In qualsiasi periodo dell'anno è vietato l'accensio-
ne dei fuochi all'interno del bosco.

ART. 3

Nella zona rimboschita il proprietario è tenuto ad
eseguire le ordinarie cure colturali agli impianti
ed i lavori di diradamento necessari in rapporto al-
le esigenze particolari delle specie consistenti il
soprassuolo boschivo (pineta) secondo le indicazioni
che verranno fornite dall'Amministrazione Forestale.
Il proprietario dovrà provvedere inoltre ad eseguire
periodicamente, (almeno ogni tre (3) anni), tutti i
lavori di manutenzione ordinaria alle strutture esi-
stenti quali fabbricati, vasche, pozzi, strade e re-
cinzioni.

ART. 4

I tagli di maturità verranno eseguiti a seguito di
autorizzazione della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, o da chi per essa in ap-
plicazione della Legge 13.4.1983 n° 122, su conforme
parere dell'Amministrazione Forestale, secondo le
modalità di governo boschivo ritenute più idonee ad

Copia conforme all'originale.
Oristano, 24 OTT. 1968

IL CAPO DELL'ISPettorato
REGIONALE REGIONALE
Sognoli Dr. B. B.

assicurare la riproduzione delle specie impiegate
al fine della conservazione del bosco.

In modo particolare si prescrive che il bosco di Eucaliptus venga suddiviso in particelle (20-40 Ha.) e si provveda al taglio raso dell'intera particella, ogni anno nel primo caso ed ogni due nel secondo caso, per avere un ciclo continuo di taglio della stessa particella ogni 10 anni.

Di quanto sopra, prima della relativa richiesta di utilizzazione, dovrà essere redatto a cura dell'Amministrazione Comunale, un piano economico, ai sensi dell'art. 130 e seguenti della legge forestale, per essere regolarmente approvate dall'Organo Forestale competente.

Il proprietario è obbligato a reimpiantare e/o ricostruire il bosco, qualora, per qualsiasi causa, ivi compreso l'incendio esso venisse distrutto.

ART. 5

Per ogni altra forma di godimento del bosco e per quanto non espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione, dovranno essere osservate le norme previste delle Leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente le norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provin-

IL CAPO DELL'ISPettorato
RIPARTIMENTALE REGGENIE
(Vagnoni Dr. William)

cia.

ART. 6

I fabbricati attualmente esistenti e le strutture a suo tempo costruite per il regolare funzionamento del Centro Operativo Antincendio, pur risultando ubicati nei terreni soggetti a riconsegna, rimangono sotto la esclusiva tutela dell'Ispettorato Forestale per tutto il periodo in cui lo stesso avrà in occupazione terreni.

ART. 7

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

ART. 8

La costruzione di fabbricati, chiudende ed altri manufatti dovranno essere preventivamente approvate dalla competente Camera di Commercio, I.A.A., o da chi per essa in applicazione della Legge 13.4.1983 n° 122, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, tenendo presente le limitazioni imposte dal precedente art. 1 e dalle altre leggi in vigore ai fini della conservazione del bosco.

Eventuali lottizzazioni dei terreni a scopo turistico-residenziali dovranno, dopo regolare istruttoria e parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, essere sottoposte all'approvazione dell'apposita Commissione Regionale, costituita secondo il parere espresso dalle sezioni IV^a e V^a del Consiglio Superiore dell'Agricoltura nella seduta del 19 Maggio 1964 ai sensi del D.A. n° 723 del 15.10.1965. Successivamente a dette approvazioni si dovrà ottenere la relativa delibera della competente Camera di Commercio, I.A.A. o da chi per essa in applicazione della Legge 13.4.1983 n° 122.

Per la realizzazione di opere pubbliche, l'Ente o l'Amministrazione promotrice, dovrà informare l'Ispettorato Forestale competente, inviando oltre al progetto in quadruplice copia, tutti gli atti di approvazione dei competenti Enti di Controllo e prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere in possesso del relativo nulla-osta da parte dell'organo di tutela del bosco.

Perchè ne consti si è redatto il presente verbale a norma dell'art. 54 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e dell'art. 69 del suo regolamento approvato con D.L. 16.5.1926 n° 1126.

Oristano, 11 29 NOV. 1985

IL CAPO DELL'ISPettorATO
RIPARTIMENTALE REGGENIE
(Vagnoni Dr. William)



IL CAPO DELL'ISPettorATO

(MADAU Dr. Paolo)

LA DITTA PROPRIETARIA

IL SINDACO



Francis

VISTO: si approva

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Dott. G. Carla

G

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

: O R I S T A N O

.....
PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI DI
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORI=
STANO - SOTTOPOSTI A SISTEMAZIONE IDRAULICO/FORE=
STALE A CURA E SPESE DELLO STA E DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

.....
VISTO: L'art. 17 R.D. 13/02/1933 n°215;
VISTA: La Legge 10/08/1950 n°646;
VISTO: L'art. 3 della Legge 22/03/1952 n°166;
VISTO: L'art.54 del R.D.L. 30/12/1923 n°3267, in
base al quale il proprietario dei terreni
rinsaldati e rimboschiti deve compiere le
operazioni di governo boschivo in conformi=
tà di un piano di coltura e conservazione;
VISTO: Il verbale di collaudo generale in data
dodici gennaio millenovecentonovanta sotto=
scritto dal Dr. Paolo Madau quale Ispetto=
re Forestale e di Vigilanza Ambientale ed
in servizio presso l'Ispettorato Forestale
di Oristano;

ACCERTATO: Che i terreni oggetto del presente pia=



no di coltura e conservazione sono ubi-
cati tutti in Comune di Oristano "Sili"
e distinti nel modo seguente:

... foglio mappale. ... superficie ...

13	10	Ha. 0.18.65
13	8/p2	Ha. 2.45.00
13	7/p2	Ha. 2.75.00
13	6/p2	Ha. 7.00.00
13	5/p2	Ha. 37.44.35
13	2/p2	Ha. 4.30.00
29	1/p2	Ha. 7.00.00
=====		=====
Totale		Ha. 61.13.00

CONSIDERATO: Che i terreni suddetti si trovano al-
la riconsegna nel seguente stato di col-
tura:

- Bosco adulto di Eucaliptus di diverse varietà, in buono stato di sviluppo, prossimo al 1° taglio da effettuarsi nel l'annata silvana 1990/91;
- Giovane rimboschimento di Eucaliptus, impiantato nell'annata silvana 1988/89 assoggettato alle cure colturali, neces-
sità di eventuali risarcimenti ed ulte-
riori cure colturali e di allevamento
che verranno effettuati nelle annate sil



vane 1989/90 e 1990/91 dal Comune proprietario;

c) Piccola superficie rimboschita con pino d'Aleppo ed in buono stato vegetativo.

A norma delle disposizioni contenute nel R.D.L. 30/12/1923 n°3267 e del suo regolamento approvato con R.D. 16/05/1926 n°1126 e successive variazioni ed integrazioni si prescrivono le seguenti norme:

ART.1

Nei terreni rimboschiti non sarà mai permessa la coltura agraria; la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è subordinata ad autorizzazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o da chi per essa in applicazione della Legge 13/04/1983 n°122. Quest'ultima, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, prescriverà le modalità di governo e di utilizzazione dei cespugli aventi funzione protettiva e l'esercizio del pascolo.

ART.2

E' vietata l'introduzione nella compagine del bosco, senza preliminare autorizzazione dell'I-



spettorato Ripartimentale delle Foreste, di specie arboree diverse da quelle costituenti il soprassuolo legnoso restituito. Nel sottobosco sono pure vietate le lavorazioni anche superficiali, la raccolta delle strame, la introduzione di colture, ivi comprese le orticole e le floreali. In qualsiasi periodo dell'anno è vietato l'accesione dei fuochi all'interno del bosco.

ART. 3

Nella zona rimboschita il proprietario è tenuto ad eseguire le ordinarie cure colturali agli impianti ed i lavori di diradamento necessari in rapporto alle esigenze particolari delle specie consistenti il soprassuolo boschivo secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Forestale. Il proprietario dovrà provvedere inoltre ad eseguire periodicamente, almeno ogni tre anni, tutti i lavori di manutenzione ordinaria alle strutture esistenti quali strade e recinzioni.



ART. 4

I tagli di maturità verranno eseguiti a seguito di autorizzazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o da chi per essa in applicazione della Legge 13/04/1983 n°122, su conforme parere dell'Amministrazione Forestale, secon-

do le modalità di governo boschivo ritenute più idonee ad assicurare la riproduzione delle specie impiegate, al fine della conservazione del bosco. Di quanto sopra, prima della relativa richiesta di utilizzazione, dovrà essere redatto a cura dell'Amministrazione Comunale, un piano economico, ai sensi dell'art. 130 e seguente della Legge forestale, per essere regolarmente approvate dall'Organo Forestale competente. Il proprietario è obbligato a reimpiantare e/o ricostituire il bosco, qualora, per qualsiasi causa, ivi compreso l'incendio, esso venisse distrutto.

ART. 5

Per ogni altra forma di godimento del bosco e per quanto non espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione, dovranno essere osservate le norme previste dalle Legge e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente le norme contenute nelle Prescrizioni Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia.

ART. 6

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti che sono



tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

ART.7

La costruzione di fabbricati, chiudende ed altri manufatti dovranno essere preventivamente approvate dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o da chi per essa in applicazione della Legge 13/04/1983 n°122, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, tenendo presente le limitazioni imposte dal precedente art.1 e dalle altre Leggi in vigore ai fini della conservazione del bosco.

Eventuali lottizzazioni dei terreni a scopo turistico-residenziali dovranno, dopo regolare istruttoria e parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, essere sottoposte all'approvazione dell'apposita Commissione Regionale, costituita secondo il parere espresso dalle sezioni IV e V del Consiglio Superiore dell'Agricoltura nella seduta del 19 maggio 1964 ai sensi del D.A. n°723 del 15/10/1965. Successivamente a dette approvazioni si dovrà ottenere la relativa delibera della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o da chi per essa in applicazione della Legge 13/04/1983 n°122.



Per la realizzazione di opere pubbliche, l'Ente o l'Amministrazione promotrice, dovrà informare l'Ispettorato Forestale competente, inviando, oltre al progetto in quadruplica copia, tutti gli atti di approvazione dei competenti Enti di Controllo e prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere in possesso del relativo nulla-osta da parte dell'organo di tutela del bosco.

Perchè ne consti si è redatto il presente verbale a norma dell'art.54 del R.D.L. 30/12/1923 n°3267 e dell'art.69 del suo regolamento approvato con D.L. 16/05/1926 n°1126.

Oristano, lì

28 FEB. 1990

IL CAPO DELL'ISPETTORATO FORESTALE

(Dr. Villiam Vagnoni)

IL SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI ORISTANO

(Geom. Pietro Arca)

Visto di approvazione:

L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

(Ing. Emidio Casula)



Oristano, lì

